

Elementi di pianificazione Fiscale e Finanziaria Internazionale ed Europea

Tra esigenze di *Good Tax Governance*, rischi di *BEPS*
e opportunità di *Tax Saving*



Docente: **Dott. Claudio Melillo**

10 / 17 Gennaio 2017 – Milano

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA



ALTA FORMAZIONE ECONOMICO-GIURIDICA E TRIBUTARIA

Modulo integrativo di:

**PLANNING E
CONSULENZA FISCALE E
SOCIETARIA**

Responsabile Scientifico
Prof. Alberto NOBOLO
Coordinatrice Didattica
Prof.ssa Anna De TONI

***TAX LAB 2016: Laboratorio di
International Tax Planning***

Docente: Claudio Melillo

MATERIALE DIDATTICO

TAX LAB 2016

Laboratorio di *International Tax Planning*
a cura del Dott. Claudio Melillo

Calendario incontri:

- 10 Gennaio 2017 – Modulo n. 1 (16:30 – 18:30)
- 17 Gennaio 2017 – Modulo n. 2 (16:30 – 18:30)

In collaborazione con:

- Melillo & Partners Studio Legale Tributario
- Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D.
- Rivista *free* «*ECONOMIAeDIRITTO.it*»
(www.economiaediritto.it)

**ELEMENTI DI PIANIFICAZIONE FISCALE E FINANZIARIA INTERNAZIONALE:
TRA ESIGENZE DI GOOD TAX GOVERNANCE, RISCHI DI BEPS ED OPPORTUNITA' DI TAX SAVING**

Responsabile scientifico:

- **Alberto Nobolo**, *Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.*

Coordinatrice didattica:

- **Anna De Toni**: *Professore a contratto di Planning e Consulenza Fiscale e Societaria*

Docente:


- **Claudio Melillo**: *Esperto di Pianificazione Fiscale e Finanziaria Internazionale ed Europea, Dottore di Ricerca in Diritto Tributario, Dottore Commercialista, Docente, Pubblicista*

ELEMENTI DI PIANIFICAZIONE FISCALE E FINANZIARIA INTERNAZIONALE: TRA ESIGENZE DI *GOOD TAX GOVERNANCE*, RISCHI DI *BEPS* ED OPPORTUNITA' DI *TAX SAVING*

PARTE PRIMA

NORME DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

- Il concetto di «*legittimo risparmio d'imposta*»
- La pianificazione fiscale internazionale ed i vincoli imposti dalle norme tributarie interne
- La residenza fiscale e l'esterovestizione societaria
- La stabile organizzazione e la *branch exemption*
- Il trasferimento di residenza fiscale all'estero e viceversa
- Il *Transfer pricing* e le operazioni infragruppo (nazionali e internazionali)
- *Case study*




ELEMENTI DI PIANIFICAZIONE FISCALE E FINANZIARIA INTERNAZIONALE: TRA ESIGENZE DI *GOOD TAX GOVERNANCE*, RISCHI DI *BEPS* ED OPPORTUNITA' DI *TAX SAVING*

PARTE SECONDA

NORME DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

- La *CFC rule*
- I paradisi fiscali (e l'onere della prova):
 - La presunzione di residenza (delle persone fisiche e delle società)
 - La tassazione delle imprese controllate e collegate residenti in paradisi fiscali
 - Gli acquisti da Paesi *black list*
- I redditi prodotti all'estero (dividendi, interessi e *royalties*) ed il credito per le imposte pagate all'estero
- Il consolidato mondiale
- *Case study*



ELEMENTI DI PIANIFICAZIONE FISCALE E FINANZIARIA INTERNAZIONALE: TRA ESIGENZE DI *GOOD TAX GOVERNANCE*, RISCHI DI *BEPS* ED OPPORTUNITA' DI *TAX SAVING*

PARTE TERZA

NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE TRIBUTARIO

- Il Diritto Internazionale (Tributario): rapporto con il Diritto Tributario (Internazionale)
- Le convenzioni contro le doppie imposizioni (Modello OCSE)
- La cooperazione tra Stati e lo scambio di informazioni
- Le procedure amichevoli per la risoluzione delle controversie tributarie internazionali
- Nuove strategie di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale internazionale: la BEPS
- Il Diritto Doganale e i dazi: cenni
- *Case study*



ELEMENTI DI PIANIFICAZIONE FISCALE E FINANZIARIA INTERNAZIONALE: TRA ESIGENZE DI *GOOD TAX GOVERNANCE*, RISCHI DI *BEPS* ED OPPORTUNITA' DI *TAX SAVING*

PARTE QUARTA

NORME DI DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UE

- La fiscalità dell'Unione Europea e gli strumenti giuridici per l'armonizzazione europea:
 - La preminenza del diritto tributario dell'UE sul diritto tributario interno
 - Le libertà fondamentali in ambito UE
 - La disapplicazione delle norme di diritto tributario interno confligenti con il diritto dell'UE
 - Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE
- Le operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali
- L'IVA nelle operazioni *intra-UE* ed *extra-UE*
- *Case study*



**ELEMENTI DI PIANIFICAZIONE FISCALE E FINANZIARIA INTERNAZIONALE:
TRA ESIGENZE DI *GOOD TAX GOVERNANCE*, RISCHI DI *BEPS* ED OPPORTUNITA' DI *TAX SAVING***




PARTE PRIMA: NORME DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

Docente: Claudio Melillo, *Ph.D.*

ELEMENTI DI PIANIFICAZIONE FISCALE E FINANZIARIA INTERNAZIONALE:
TRA ESIGENZE DI *GOOD TAX GOVERNANCE*, RISCHI DI *BEPS* ED OPPORTUNITA' DI *TAX SAVING*

PARTE PRIMA: NORME DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

1. Il concetto di «*legittimo risparmio d'imposta*»
2. La pianificazione fiscale internazionale ed i vincoli imposti dalle norme tributarie interne
3. La residenza fiscale e l'esterovestizione societaria
4. La stabile organizzazione e la *branch exemption*
5. Il trasferimento di residenza fiscale all'estero e viceversa
6. Il *Transfer pricing* e le operazioni infragruppo (nazionali e internazionali)
7. *Case study*



Riproduzione riservata © Claudio Melillo 2016

PARTE PRIMA

NORME DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

1. Il concetto di «*Legittimo Risparmio d'Imposta*» (*Tax Saving*)

- In generale, esistono 3 diversi modi con cui il contribuente può ridurre il carico fiscale:

A) LECITO RISPARMIO D'IMPOSTA (*TAX SAVING*);

B) EVASIONE FISCALE (*TAX INSOLVENCY*);

C) ELUSIONE FISCALE (*TAX AVOIDANCE*).

La prima è chiaramente lecita, mentre le altre due, anche se in maniera differente, sono illecite.

PARTE PRIMA

NORME DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

1. Il concetto di «*Legittimo Risparmio d'Imposta*» (*Tax Saving*)



A) LEGITTIMO RISPARMIO D'IMPOSTA (TAX SAVING):

- E' l'unica **condotta lecita** utilizzabile per ridurre l'onere tributario e consiste, in primo luogo, nella profonda conoscenza delle norme fiscali e nell'applicazione di quelle più favorevoli alla specifica fattispecie (*infatti, nella gran parte dei casi il contribuente paga imposte più elevate proprio per la scarsa conoscenza delle norme vigenti*); in secondo luogo, è identificabile nella legittima pianificazione fiscale finalizzata a ridurre il carico fiscale.

PARTE PRIMA

NORME DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

1. Il concetto di «*Legittimo Risparmio d'Imposta*» (*Tax Saving*)



B) EVASIONE FISCALE (*TAX EVASION*):

- Si realizza attraverso una **condotta illecita, sia nei mezzi che nel fine**, volta a sottrarsi in tutto o in parte ad una obbligazione tributaria;
- La riduzione del carico fiscale è:
 - *diretta*: perché l'evasore non modifica il presupposto impositivo attraverso la manipolazione della fattispecie concreta, ma si limita a sfuggire illegalmente alle conseguenze fiscali;
 - *a-posteriori*: perché quando la condotta evasiva viene posta in essere, il fatto imponibile si è già verificato e l'obbligazione tributaria è già sorta.

PARTE PRIMA

NORME DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

1. Il concetto di «*Legittimo Risparmio d'Imposta*» (*Tax Saving*)



C) ELUSIONE FISCALE (TAX AVOIDANCE):

- Al contrario dell'evasione, essa si realizza *a-priori* rispetto al presupposto dell'obbligazione tributaria e consiste nel cd. **aggiramento** delle disposizioni.
- essa si manifesta attraverso una **condotta lecita nei mezzi** (*costituita da una serie di procedimenti leciti, talvolta molto raffinati*) ma **illecita nei fini** perché consente al contribuente di non realizzare affatto la fattispecie imponibile o di realizzarne una meno onerosa.

N.B. Affinchè la condotta possa essere considerata elusiva è necessario che essa sia compiutamente documentata dall'A.F. e che, soprattutto, non esista una norma tributaria o civilistica che la vieti espressamente.

PARTE PRIMA

NORME DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

1. Il concetto di «*Legittimo Risparmio d'Imposta*» (*Tax Saving*)

- Le problematiche relative all'elusione e all'evasione fiscale, solitamente ricondotte all'interno dei singoli ordinamenti interni hanno assunto, nel tempo, una dimensione sempre più sovranazionale.
- Tale nuova prospettiva è giustificata dal **crescente ruolo giocato dalla variabile fiscale** rispetto al fenomeno della globalizzazione delle economie e dei mercati.
- **INFATTI:** Negli ultimi anni, l'estrema mobilità di capitali, persone, merci e lavoro dovuta alla globalizzazione economica ha dato vita ad un nuovo scenario internazionale in cui sono aumentate in maniera esponenziale le possibilità di delocalizzare il reddito da parte dei *taxpayers*.

segue **NOTA** >>>

PARTE PRIMA

NORME DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

1. Il concetto di «*Legittimo Risparmio d'Imposta*» (*Tax Saving*)

NOTA 1/2:

Chi sono i TAXPAYERS in Italia?

- Si tratta dei **sogetti passivi** d'imposta sia **RESIDENTI** che **NON RESIDENTI**;
(Cfr. Tuir: art. 2, comma 1, per l'**IRPEF** e art. 73, comma 1, per l'**IRES**);
- Come è noto, la disciplina fiscale italiana prevede 2 criteri di collegamento con il territorio dello Stato:
 - 1.Criterio soggettivo** (o della residenza – **WORLD WIDE PRINCIPLE**) in base al quale sono tassati i **residenti** per i redditi ovunque prodotti).
 - 2.Criterio oggettivo** (o della territorialità o della fonte – **SOURCE PRINCIPLE**) in base al quale sono tassati i **non residenti** per i redditi prodotti nel territorio dello Stato;– I due criteri sono stati adottati dalla gran parte dei Paesi sviluppati.

PARTE PRIMA

NORME DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

1. Il concetto di «*Legittimo Risparmio d'Imposta*» (*Tax Saving*)

NOTA 2/2:

- Perchè in Italia sono tassati i NON RESIDENTI???

Si ricorda che in base all'art. 53 Cost. (*principio di capacità contributiva*):

–“*Tutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva*”.

L'espressione “**TUTTI**” è volutamente **generica** e non richiede qualifiche particolari (es. Cittadinanza) in modo da permettere al legislatore di ampliare la potestà impositiva dello Stato anche ai soggetti temporaneamente sottoposti alla sua sovranità, cioè quelli che, **pur essendo NON RESIDENTI, hanno un collegamento temporaneo con il territorio.**

PARTE PRIMA

NORME DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

1. Il concetto di «*Legittimo Risparmio d'Imposta*» (*Tax Saving*)

L'adozione di entrambi i predetti criteri (***worldwide e source***) aumenta il **rischio di doppia imposizione**.

INFATTI

se un soggetto produce un reddito in un Paese **A** (diverso da quello di residenza) e viene ivi tassato in base al **criterio della fonte**, egli potrà, contestualmente, subire la tassazione per il medesimo reddito anche nel Paese di residenza **B** in base, appunto, al **criterio della residenza**.

COME SI ATTENUA QUESTO RISCHIO???

.....

PARTE PRIMA
NORME DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE
1. Il concetto di «*Legittimo Risparmio d'Imposta*» (*Tax Saving*)

CONTINUA

.....

.....

PARTE PRIMA
NORME DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Claudio Melillo

Ph.D. in Tax Law

(+39) 335 7660876

Melillo & Partners Studio Legale Tributario

Uffici e *meeting rooms*: Milano, Via Santa Maria Valle, 3 – 20123 MILANO

Sede Legale: Via Padova, 5 – 20025 LEGNANO

www.melilloandpartners.it | www.claudiomelillo.it

cmelillo@economiaediritto.it

Tel. (+39) 02 00681087